

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **113/1981** (ECLI:IT:COST:1981:113)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **14/05/1981**; Decisione del **16/06/1981**

Deposito del **25/06/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16080**

Atti decisi:

N. 113

ORDINANZA 16 GIUGNO 1981

Deposito in cancelleria: 25 giugno 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 179 del 1 luglio 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, del r.d.l. 19 gennaio

1939, n. 295 (Recupero dei crediti verso gli impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1980 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna - sul ricorso proposto da Alvisi Franco ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 1980;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1979 dal Consiglio di Stato - Sez. IV giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero dei trasporti contro Minardi Girolamo ed altri, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 1980;

3) ordinanza emessa l'11 gennaio 1980 dal Consiglio di Stato - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Fidanzio Vito ed altri contro il Ministero della Difesa-Esercito, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 1980;

4) ordinanza emessa l'8 maggio 1980 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Corsano Leopizzi Antonio contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 1981.

Visti gli atti di costituzione di Alvisi Franco ed altri e di Genchi Vito ed altri e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 (recante "Recupero dei crediti verso gli impiegati e pensionati e prescrizione biennale degli stipendi, pensioni ed altri emolumenti") - che prevedeva la prescrizione entro il termine di due anni delle rate di stipendio, di pensione e degli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato - sotto il profilo che tale norma determinerebbe una disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra impiegati e pensionati dello Stato ed altri impiegati pubblici, per i quali opera la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2948 cod. civ.;

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata a questa Corte, che con la sentenza n. 50 del 1981 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del suddetto art. 2, primo comma, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con la sentenza n. 50 del 1981 - sollevata dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna e dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.